STATUTO

Art. 1 - NATURA DELL'ASSOCIAZIONE

- 1) La Società Italiana di Chimica e Scienze Cosmetologiche che abbrevia il suo nome in S.I.C.C. ha sede in Milano, città ove è stata costituita nel 1958.
- 2) Essa è membro, dalla fondazione, della International Federation of Societies of Cosmetic Chemists (I.F.S.C.C.).
- 3) L'associazione è apolitica e senza scopo di lucro.

Art. 2 - SCOPI

- 1) Valorizzare la qualifica del cosmetologo nell'ambito professionale.
- 2) Favorire e promuovere lo sviluppo scientifico e tecnico delle scienze cosmetologiche e delle discipline ad esse collegate.
- 3) Migliorare ed ampliare le conoscenze scientifiche e tecnologiche dei suoi Soci.
- 4) Incoraggiare l'educazione cosmetologica a livello Universitario o di Istituti specialistici.
- 5) Favorire e rafforzare gli scambi e le relazioni con Enti stranieri similari.
- 6) Pubblicare lavori scientifici e tecnici di argomenti cosmetologici.
- 7) Organizzare conferenze, corsi, convegni e discussioni sul piano nazionale ed internazionale.
- 8) Realizzare qualsiasi altra manifestazione atta a raggiungere gli scopi sopra indicati anche tramite consorzi e forme analoghe.

Art. 3 - COMPOSIZIONE

- 1) L'Associazione è aperta a chi sia realmente interessato a perseguire e sostenere gli scopi del sodalizio. Gli aspiranti debbono possedere i requisiti richiesti dal regolamento.
- 2) L'attività di Socio deve seguire i principi della deontologia professionale e non deve essere lesiva dell'immagine della categoria.
- 3) L'adesione si intende rinnovata tacitamente di anno in anno, restando salva la facoltà di dimissioni ai sensi dell'articolo 10 del presente Statuto.
- 4) I Soci si dividono nelle seguenti categorie:
 - a) CAT A1: laureati nelle discipline attinenti al settore come da regolamento che lavorano o hanno lavorato nel settore cosmetico.
 - b) CAT A2: diplomati nelle discipline attinenti al settore come da regolamento o laureati in discipline diverse da quelle della categoria A1 come da regolamento che lavorano o che hanno lavorato nel settore cosmetico.
 - c) CAT A3: laureati nelle discipline attinenti al settore come da regolamento ma che non lavorano e non hanno lavorato nel settore cosmetico.
 - d) CAT B1: persone aventi interessi nella cosmetica che non hanno i requisiti per essere inseriti nelle altre categorie.

- e) CAT B2: persone giuridiche, enti e istituzioni aventi interessi nella cosmetica. Sono rappresentate da una persona che può anche non essere Socio.
- f) CAT B3: studenti nelle discipline come da regolamento.
- g) CAT C1: professori universitari o equiparati (come da regolamento), titolari di incarichi attinenti alla cosmetica.
- h) CAT C2: su proposta del Consiglio e/o dell'Assemblea, approvata dall'Assemblea stessa, possono essere nominati Soci Onorari personalità che si siano particolarmente distinte nelle attività inerenti la cosmetica e/o che si siano rese benemerite verso il sodalizio stesso.

Art. 4 - AMMISSIONE AL SODALIZIO

- 1) L'ammissione dei Soci deve essere approvata dal Consiglio durante la prima riunione di Consiglio seguente al ricevimento della domanda.
- 2) La domanda di ammissione a Socio, deve essere sottoscritta da un Socio di Cat. A iscritto da almeno 3 anni che ne garantisce la qualificazione.
- 3) Le domande debbono essere corredate dalla documentazione richiesta dal regolamento ed indirizzate al Consiglio.

Art. 5

1) Il numero complessivo dei Soci Cat. A deve essere superiore al numero di Soci Cat. B. Il numero complessivo dei Soci Cat. A1 e A2 deve essere superiore al numero di Soci Cat. A3.

Art. 6 - ORGANI ASSOCIATIVI

- 1) a) Gli organi associativi sono i seguenti:
 - I. Assemblea generale
 - II. Comitato di presidenza
 - III. Consiglio direttivo
 - IV. Collegio dei probiviri
 - V. Revisori dei conti
 - VI. Comitato delle nomine
- b) Il Consiglio Direttivo può costituire o autorizzare la costituzione di commissioni, comitati, gruppi di lavoro o simili in base alle necessità ed alle esigenze organizzative dell'attività.
- 2) Assemblea generale
- a) L'Assemblea generale ordinaria dei Soci ha luogo almeno una volta all'anno su convocazione del Consiglio ed entro tre mesi dalla chiusura dell'anno sociale che ha termine il 31 dicembre.
- b) L'Assemblea generale discute ed approva i bilanci consuntivi e preventivi, delibera sulle eventuali altre questioni all'ordine del giorno ed elegge il Consiglio, i Probiviri ed i Revisori secondo le scadenze previste dallo Statuto.
- c) Le Assemblee sono convocate almeno 15 giorni prima con lettera raccomandata o con altro mezzo equivalente con indicazione del luogo, data, ora e ordine del giorno. In caso di urgenza l'assemblea può essere convocata con preavviso di 5 giorni purché mediante posta elettronica, fax, telex o telegramma e con l'osservanza delle altre modalità previste dallo Statuto e dal regolamento.

- d) L'Assemblea generale ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi il diritto al voto; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti. Le votazioni avvengono secondo le modalità stabilite dal regolamento.
- e) L'Assemblea generale straordinaria può essere convocata per decisione del Consiglio o su richiesta di almeno 40 Soci.
- f) I soci possono farsi rappresentare, per delega scritta, da altro socio avente diritto di voto; questi però non può avere più di una delega.. Non è ammessa delega per le elezioni degli organi statutari
- g) Non sono ammessi a partecipare alle votazioni in sede di assemblea i soci che non siano al corrente con i versamenti delle quote sociali.
- 3) Comitato di presidenza

E' costituito dai Consiglieri che ricoprono le cariche di Presidente, Vice presidente, Segretario, Tesoriere e dal Presidente uscente. I suoi membri restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Tuttavia il Presidente non può ricoprire la carica per tre trienni consecutivi. Il Presidente deve aver già fatto parte in passato del Consiglio Direttivo. I componenti del comitato di presidenza devono essere Soci di categoria A o C.

4) Consiglio direttivo:

E' costituito da un minimo di 5 Consiglieri fino ad un massimo di 10 Consiglieri e dal comitato di presidenza. Possono essere eletti Consiglieri i Soci CAT. A e C, iscritti da almeno un anno alla S.I.C.C.. I Soci di CAT. B. possono eleggere un loro rappresentante presso il Consiglio Direttivo. I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I Consiglieri non possono fare parte del Collegio dei Probiviri o del Collegio dei Revisori dei Conti. L'elezione del Presidente e l'assegnazione delle cariche avviene nella prima riunione di consiglio successiva alle elezioni seguite alla decadenza del comitato di presidenza. Nel caso di impossibilità sarà nominato Presidente il Consigliere che ha avuto il maggior numero di voti dai Soci.

5) Collegio dei Probiviri:

E' costituito da tre Soci iscritti da più di sei anni ed eletti dall'Assemblea Generale, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

6) Collegio dei Revisori dei conti:

E' costituito da almeno due Soci con più di tre anni di anzianità, eletti dall'Assemblea Generale, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

7) Comitato delle nomine:

E' composto da almeno tre membri e precisamente: un Socio che abbia ricoperto incarichi statutari, che presiede e due o più Soci. Tutti i componenti non devono figurare fra i candidati alle elezioni. Tale Comitato viene eletto a maggioranza dal Consiglio almeno sei mesi prima delle elezioni.

Art. 7

1) Tutte le cariche statutarie sono onorifiche.

Art. 8 - SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI

- Le elezioni avvengono in occasione dell'Assemblea Generale convocata al termine dell'anno sociale, oppure durante un'Assemblea Straordinaria convocata appositamente, mediante scheda. E' ammesso anche il recapito presso la sede con le modalità stabilite dal regolamento.
- 2) Lo scrutinio delle schede avviene nel corso della Assemblea.
- 3) Alle elezioni possono partecipare tutti i Soci aventi diritto di voto come stabilito dall'Art.12.
- 4) Il voto è segreto.

Art. 9 - QUOTA ASSOCIATIVA

- 1) I Soci sono tenuti a versare la quota di iscrizione annua entro i primi tre mesi dell'anno (31 Marzo); trascorso tale periodo saranno assoggettati a norme stabilite dal Consiglio che potranno arrivare anche alla sospensione o al decadimento dall'associazione.
- 2) Le quote associative sono stabilite dal Consiglio.
- 3) I nuovi Soci debbono pagare l'intera quota annuale quando la data di iscrizione sia anteriore al 1 Settembre; dopo tale data la quota comprende anche l'anno solare successivo; il nuovo Socio si considera iscritto solo dopo il pagamento della quota.

Art. 10 - DECADIMENTO DALL'ASSOCIAZIONE

- 1) Si perde la qualifica di Socio:
- a) Per dimissioni, che debbono essere comunicate per iscritto al Consiglio almeno un mese prima della chiusura dell'anno sociale, a mezzo lettera raccomandata.
- b) Per espulsione del Consiglio, sentito il parere dei Probiviri.
- c) Per decadimento, come da Art. 9 comma 1.

Art. 11 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

- 1) Consistono in:
 - ammonimento
 - sospensione
 - espulsione
- 2) Ognuno dei provvedimenti deve essere comunicato al Socio a mezzo di lettera raccomandata.
- 3) Il Consiglio, sentito il parere dei Probiviri, può ammonire, sospendere, espellere qualsiasi Socio per le seguenti ragioni:
 - contravvenzione agli scopi statutari della S.I.C.C.
 - gravi motivi di ordine etico-deontologico.
- 4) Il Socio espulso viene cancellato dal Registro sociale.
- 5) Contro i provvedimenti disciplinari il Socio può ricorrere in appello entro 30 giorni al Consiglio direttivo. Il Consigliere entro lo stesso termine può ricorrere all'Assemblea.
- 6) Il Socio sottoposto ai provvedimenti disciplinari 2) e 3) può chiedere la riammissione per lettera al Consiglio che considererà tale opportunità sentito il parere dei Probiviri.

Art. 12 - DIRITTI

1) Tutti i Soci di Cat. A e C in regola con il pagamento della quota hanno diritto di voto alle Assemblee Generali ed elettive e possono presentare mozioni personali e collettive. I Soci di Cat. B possono eleggere un loro rappresentante nel Consiglio ma non hanno diritto di voto per le altre cariche elettive; possono votare e presentare mozioni nelle altre Assemblee Generali.

Art. 13 - DECADIMENTO DALLE CARICHE STATUTARIE

- 1) Se uno dei Consiglieri, Probiviri o Revisori dei Conti, si dimette o decade viene automaticamente sostituito, su invito del Consiglio, dal primo dei non eletti. Nel caso di impossibilità o indisponibilità possono essere cooptati nel Consiglio dei Soci, aventi i requisiti richiesti dallo Statuto, fino ad un massimo di tre. Analogamente il Consiglio può nominare al massimo un membro supplente per i Probiviri ed i Revisori; tuttavia tali nomine devono essere ratificate dalla prima Assemblea Generale successiva all'evento.
- 2) In caso di decadimento o dimissioni del Presidente questi viene sostituito fino alla scadenza del mandato dal Vice presidente secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 14 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO

- 1) Il Consiglio ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Decide per tutte le attività del sodalizio.
- 2) Il Consiglio redige, aggiorna e dispone:
 - il bilancio annuale preventivo e consuntivo;
 - il budget annuale e le quote individuali;
 - il calendario delle attività scientifiche e sociali;
 - il calendario delle riunioni di Consiglio;
 - l'accettazione dei nuovi Soci ed i provvedimenti disciplinari;
 - il regolamento di attuazione dello Statuto.
- 3) Il Consiglio stabilisce, a maggioranza assoluta dei componenti, quale autonomia operativa dare al comitato di presidenza. Tale delibera è valida, salvo revoca, anche per i Consigli successivi
- 4) Il Consiglio può nominare, per problemi di specifico interesse del settore, rappresentanti presso associazioni, fondazioni, istituzioni pubbliche e private, consorzi, società, enti e organizzazioni nazionali, estere e sovranazionali.
- 5) Il Consiglio può nominare e sciogliere commissioni, gruppi di lavoro, comitati tecnici e simili per determinati scopi e lavori e definirne le norme di funzionamento.

Art. 15 - FUNZIONI DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

- 1) Tutela l'osservanza dello Statuto e del regolamento operativo.
- 2) Esprime il proprio parere al Consiglio in merito ai provvedimenti disciplinari.

Art. 16 - FUNZIONI DEI REVISORI DEI CONTI

1) Cooperano con il Consiglio Direttivo nella stesura dei bilanci consuntivi e di previsione. Controllano l'operato amministrativo del Consiglio e la regolarità della gestione.

Art. 17 - FUNZIONI DEL COMITATO DELLE NOMINE

1) Il Comitato ha la funzione di raccogliere le candidature e verificarne l'idoneità per le elezioni, sorveglia la regolarità della procedura elettorale ed esegue lo spoglio delle schede.

Art. 18 - FUNZIONI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO

- 1) Compiti del Presidente S.I.C.C.
 - a) Il Presidente è responsabile di tutta l'attività della S.I.C.C., in maniera tale da garantire il rispetto degli scopi previsti dallo Statuto.
 - b) Egli rappresenta la S.I.C.C. in tutte le attività nazionali ed internazionali. L'operato del Presidente deve essere coerente con le delibere del Consiglio e comunque approvato dallo stesso.
- 2) Compiti del Past-President

Il Past-President ha il dovere di consulenza per garantire la continuità dei programmi.

3) Compiti del Vicepresidente

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di impossibilità dello stesso, a tutti gli effetti, come da regolamento.

- 4) Compiti del Tesoriere
 - a) Preparare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo di ogni anno, da sottoporre all'approvazione del Consiglio.
 - b) Amministrare sulla base del bilancio preventivo le finanze della S.I.C.C. per le spese correnti e, richiedendo il parere del Consiglio, per le spese straordinarie.
 - c) Il Tesoriere è responsabile della custodia di tutti i beni e dei fondi della Società.
- 5) Compiti del Segretario

E' responsabile del funzionamento della Segreteria S.I.C.C. ed esegue le delibere consiliari secondo regolamento. E' responsabile della tenuta del registro dei Soci.

6) Compiti dei Consiglieri

Perseguono gli scopi della Società e provvedono ad attuare le decisioni prese collegialmente, fungono da coordinatori nelle commissioni e riferiscono al Consiglio.

Art. 19 - MODIFICA DELLO STATUTO

- 1) Lo Statuto può essere modificato o emendato soltanto da una Assemblea generale straordinaria convocata allo scopo.
- 2) Emendamenti e modifiche possono essere proposti dal Consiglio o dai membri dell'Associazione. In questo ultimo caso la proposta deve essere inviata al Segretario e deve recare le firme di almeno 40 Soci di Cat. A o
- 3) L'Assemblea convocata per approvare le modifiche di Statuto deve essere composta da almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto (Cat. A e C). Nel caso in cui non si raggiungesse il numero necessario, l'Assemblea in seconda convocazione voterà qualunque sia il numero dei presenti. Le votazioni avvengono secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 20 - ATTIVITÀ SOCIALI

- 1) La sede ufficiale delle attività sociali è in Milano.
- 2) E' ammessa la formazione di Delegazioni in altre città secondo regolamento.

Art. 21 - FONDI

- 1) I fondi dell'Associazione provengono da:
 - i) quote di iscrizione;
 - ii) sovvenzioni o contributi;
 - iii) sponsorizzazioni;
 - iv) quote di partecipazione a manifestazione:
 - v) servizi prestati nell'ambito delle attività istituzionali;
 - Il tutto deve pervenire al Tesoriere.
- 2) Essendo la S.I.C.C. un'Associazione senza scopo di lucro i fondi non spesi per l'amministrazione dell'Associazione potranno essere depositati o utilizzati solo per il raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 22 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

- 1) Può essere votato durante l'Assemblea generale straordinaria convocata con la procedura già precisata.
- 2) In caso di scioglimento i fondi a disposizione debbono essere devoluti ad Organizzazioni scientifiche o umanitarie. In caso di deficit, i debiti debbono essere coperti da tutti i soci con quote di pari valore.

(Statuto modificato dall'Assemblea del 15/12/1997)